

Circolare n. 10 SC/cg
6 aprile 2017

**CLASSIFICAZIONE,
ETICHETTATURA E
IMBALLAGGIO MISCE-
LE PERICOLOSE**

Termine della deroga

Con la presente si informa che **a fine maggio terminerà la deroga** per l'etichettatura delle miscele pericolose immesse sul mercato, **prevista dall'articolo 61 del Regolamento (CE) n.172/2008 (CLP)**: dal 1° giugno 2017 potranno essere venduti **solo** prodotti con un'etichetta conforme alla nuova regolamentazione CLP.

Il Ministero della salute è intervenuto sul tema con la circolare 26 maggio 2015, n. 0018101, provando a far chiarezza sull'applicazione della deroga che consente alle miscele già sul mercato alla data del 1° giugno 2015 (data di entrata in vigore delle nuove regole CLP per le miscele), se accompagnate da un documento che attesti la data della fornitura, di non dover essere rimbaltate e etichettate fino al 1 giugno 2017.

In base a quanto indicato nella citata circolare, che fornisce indicazioni anche con riferimento alla nozione di "immissione sul mercato", fabbricanti, fornitori e distributori possono attestare che la miscela è stata fornita ai magazzini (e "per la prima volta" ai distributori) prima del 1° giugno 2015 attraverso gli ordini di acquisto, i contratti o le fatture.

I diversi prodotti destinati al consumatore finale nel settore del "fai da te", dei colori e delle vernici, delle colle e degli inchiostri potrebbero essere presenti con le vecchie etichettature di pericolo previste dalla direttiva 99/45/CE sui preparati pericolosi, ora superata dal Regolamento CLP. Dal 1 giugno p.v. la vendita con la vecchia etichetta sarà sanzionata e la sanzione riguarderà i produttori ma anche i fornitori.

E' quindi importante che gli operatori dei settori interessati, al dettaglio ma anche all'ingrosso, procedano a verifiche interne per controllare le eventuali giacenze di prodotti e la loro etichettatura.

Nel caso ciò fosse presente un'etichetta secondo le norme della vecchia direttiva 99/45/CE, questi prodotti dovrebbero essere quanto prima smaltiti e comunque, entro il 31 maggio, venduti al consumatore finale. Nel caso non fosse possibile bisognerà considerare la necessità di procedere con una nuova etichettatura secondo la regolamentazione CLP.